

Ignazio Baglieri

DIRETTRICI DELLA LEGGE 190/2012 NELL'ATTUALE CONTESTO ISTITUZIONALE DI RIFORMA DELLE PROVINCE REGIONALI IN LIBERI CONSORZI COMUNALI

La Legge della Regione Sicilia n. 9 del 6 marzo 1986 istituiva il libero Consorzio dei Comuni denominato Provincia Regionale, quale organo di riferimento delle comunità locali, votata al coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio¹.

Tuttavia, il quadro delle funzioni e dello status delineate dalla L.R. 9/86 è stato oggetto di rivisitazione in base alla L.R. 14/2012 cui ha fatto seguito la L.R. 7/2013 “Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali” la quale ha previsto che entro il 31 dicembre 2013 la Regione siciliana, con propria legge, in attuazione dell'articolo 15 del proprio Statuto speciale, avrebbe disciplinato l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. La stessa legge avrebbe disciplinato, inoltre, l'istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane. Nel frattempo si sarebbe proceduto al governo delle province mediante commissari straordinari. Al 31.1.2013 la legge in parola non è stata emanata cosicché si è addivenuti alla nomina di un ulteriore Commissario Straordinario ex art. 145 dell' O.R.E.L. per 45 giorni.

Tale breve ricostruzione diacronica delle vicende istituzionali delle province regionali siciliane è particolarmente rilevante in relazione all'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione in quanto da essa emerge come, alla data della adozione di detto Piano, l'architettura

¹ In realtà la “storia” delle Province Regionali in Sicilia nasce nel 1955 allorché, in applicazione del citato art. 15 dello Statuto siciliano, viene adottato con Decreto Legislativo Presidenziale n. 6 del 29/10/1955 l'Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana poi confermato dalla legge L.r. n. 16 del 15/03/1963. E' nell'art. 17 del citato O.R.E.L. che il legislatore introduce per la prima volta il termine “Provincia Regionale”. Detto articolo, poi soppresso dall'art. 61 della L.r. n. 9/86, così dispone: “I Liberi Consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli attuano il decentramento dell'Amministrazione regionale a mezzo dei loro organi; svolgono le funzioni amministrative delegate dalla Regione, nonché i compiti ed i servizi demandati dallo Stato. Con la legge che ne approva lo Statuto, il Libero Consorzio assume la denominazione di Provincia regionale contraddistinta col nome del Comune dove ha sede l'Amministrazione consortile”.

La conferma di ente territoriale arriva alla Provincia Regionale con l'art. 33 della L.r. n. 10 del 15/05/2000. L'articolo 33, rubricato “Funzioni e compiti amministrativi della provincia regionale”, introduce il concetto di “area vasta”. Il 1° comma, infatti, così dispone: “La provincia regionale, oltre a quanto già specificamente previsto dalle leggi regionali, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale qualora riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici”. Nel 2° comma si conferma il valore della “programmazione economico-sociale” e della “pianificazione territoriale” contenuto nelle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della L.r. n. 9/86.


Nello stesso anno il legislatore regionale, adeguandosi alla riforma delle Autonomie locali di cui al D.lgs. n. 265/99, introduce espressamente il principio di sussidiarietà, nelle due versioni (verticale ed orizzontale), attraverso la L.r. n. 30 del 23/12/2000. L'art. 2, rubricato “Principio di sussidiarietà” così dispone: “I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

istituzionale degli enti locali siciliani è oggetto di profonde rivisitazioni che, molto probabilmente, si riverbereranno sull'assetto funzionale e investiranno la stessa natura dell'Ente con refluenze che potrebbero comportare adeguamenti organizzativi tali da imporre aggiornamenti nel breve termine incidendo fra l'altro sulle valutazioni effettuate nel triennio 2015-2017 in ordine alle misure di prevenzione prescelte, nell'ordine in cui esse incidono a livello di scelte gestionali che si proiettano nel medio-lungo periodo.

Soltanto con l'approvazione della L.R. 8 N. 8 del 24 marzo 2014, "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane", pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 28 marzo 2014, n. 13, S.O. n. 12, si provvede alla ridenominazione delle province regionali quali "liberi Consorzi comunali" e viene avviata una prima reimpostazione della loro istituzione definitiva.

In effetti, la L.R. 8/2014, sembra provvedere ad una istituzione dei liberi Consorzi comunali sul piano nominale anziché sostanziale, provvisoria anziché definitiva, contenendo di fatto una disciplina transitoria basata sulla continuità funzionale tra province regionali "riconvertite" nei liberi consorzi quali sono sempre state in virtù della ridenominazione operata dalla L.R. 9/86 e s.m.i. non abrogata dalla richiamata L.R. 8/2014.

Lo dimostrano i temi che devono essere oggetto del Disegno di legge del Governo di definitiva istituzione dei liberi Consorzi comunali:



I	COMPOSIZIONE DEI TERRITORI		
RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA	CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO	

	Art. 2, comma 6	<u>Decorso il termine di cui al comma 1²</u> , il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo	Individua:
	Art. 2, comma 7	Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9	<p>a) i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo (art. 2, comma 6);</p> <p>b) le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9 (art. 2, comma 7).</p>
	Art. 9, comma 3	Il <u>disegno di legge</u> di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.	Individua i territori delle Città metropolitane.
II	RIASSETTO DELLE FUNZIONI		
	Art. 10, comma 1	Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.	Ridefinisce le funzioni da attribuire : <ul style="list-style-type: none"> a) ai liberi Consorzi, b) alle Città metropolitane, c) ai Comuni, d) alla Regione o agli enti regionali.
III	SOPPRESSIONE/ACCORPAMENTO DI ENTI		
	Art. 11, comma 1 e 2	<p>La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.</p> <p>Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.</p>	Procede alla: soppressione o accorpamento degli enti, agenzie o organismi di cui al comma 1 ³ .
IV	TRASFERIMENTO DELLE RISORSE: FINANZIARIE – MATERIALI – UMANE (IN COLLEGAMENTO CON LA SOPPRESSIONE DI ENTI)		
	Art. 11, comma 2omissis.....Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.	Individua le risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

² Decorsi i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro i quali i Comuni possono esprimere la volontà di: *a)* costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi (art. 2, comma 1); *b)* aderire ad altro libero consorzio (art. 2, comma 3); *c)* distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza (art. 9, comma 1); *d)* distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana (art. 9, comma 1).

³ Ossia gli enti, agenzie o organismi, "che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane" (art. 11, comma 1).

V	ORGANI: COMPOSIZIONE – ELEZIONI		
	Art. 6, comma 1	<i>La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.</i>	Individua il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio.
	Art. 13, comma 2	<i>La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.</i>	Stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.
VI	TRASFERTE – SPESE		
	Art. 3, comma 4	<i>Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.</i>	Individua la modalità in base alla quale le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio saranno a carico dei comuni di appartenenza.

Tale ddl avrebbe dovuto essere approvato entro il 31.10.2014, data allo spirare della quale sono cessati i commissari straordinari nominati, con conseguente vacatio della governance dell'ente cui l'Assessore agli EE.LL. e alla F.P. ha fatto fronte con la nomina temporanea di commissari aventi funzioni di monitoraggio/sostitutive fino all'insediamento dei nuovi commissari nominati una volta che fosse entrata in vigore una ulteriore legge “ponte” di prosecuzione delle gestioni commissariali.

Tale legge è la L.R. 20 novembre 2014, n. 26 “ Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali.” che prevede che i nuovi commissari straordinari nominati rimangono in carica fino all'8.4.2014.

Fino ad oggi, non è stata emanata la legge sulla istituzione definitiva dei liberi Consorzi comunali (legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2), mentre ha visto la luce, un “frammento ordinamentale”, una norma specifica anticipatrice dell'auspicato nuovo ordinamento regionale dei liberi consorzi (L.r. 3 ottobre 2014, n. 24, “Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane”).

Rimane quindi vigente l'assetto transitorio e incompiuto il percorso ordinamentale disciplinati e tracciati dalla L.R. 8/2014:

LIBERI CONSORZI DI COMUNI - DISCIPLINA TRANSITORIA

INDIVIDUAZIONE	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani(art. 1)
DATA DI COSTITUZIONE	Si segnala una “non coincidenza terminologica” nella normativa regionale, laddove: parte delle disposizioni rinviano, ai fini dell'istituzione, al disegno di legge governativo (di cui all'art. 2, comma 6) per l'istituzione di Liberi Consorzi e Città metropolitane (es.: IMP. l'art. 13); - e l'affermazione in base alla quale ai sensi dell'art. 7, si stabilisce che: è disciplinata

	l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale n. 9 del 1986 e della legge regionale n. 17 del 1989 le quali assumono la denominazione di "liberi Consorzi comunali (art. 1, comma 1).
TERRITORIO	<u>In sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani</u> , costituite ai sensi della legge regionale n. 9 del 1986 e della legge regionale n. 17 del 1989, le quali assumono la denominazione di "liberi Consorzi comunali.(art. 1, comma 7).
COMPOSIZIONE	Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale (art. 1, comma 2)
INIZIO DELLA FASE TRANSITORIA	Inizia a decorrere dalla entrata in vigore della legge in questione, (dalla cui data decorrono i sei mesi entro cui i Comuni possono esprimere la volontà di effettuare eventuali modifiche territoriali).
FUNZIONI TRANSITORIE	Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. (art. 13, comma 1)
PRIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	La legge istitutiva dei liberi Consorzi (e delle Città metropolitane) di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce <u>gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento</u> , in sede di prima applicazione. (art. 13, comma 2)
STATUTO	Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare (art. 1, comma 3) Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.(art. 1, comma 4)
COSTITUZIONE DI NUOVI LIBERI CONSORZI	1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti: a) continuità territoriale tra i comuni aderenti; b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio. 2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio. (Art. 2, comma 1 e 2).
ADESIONE AD ALTRO LIBERO CONSORZIO	3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato. (art. 2, comma 3).
REFERENDUM CONFERMATIVO	L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. (art. 2, comma 4)
DEFINIZIONE DELL'ITER DI MODIFICA	La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana e

	<p>nel sito istituzionale. (art. 2, comma 5).</p> <p>Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo.(art. 2, comma 6)</p>
DIVIETI DI MODIFICA TERRITORIALE	<p>Art. 12</p> <p>1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.</p> <p>2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.</p>
ATTRIBUZIONE FUNZIONI	<p>Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali. (art. 10)</p>
FUNZIONI“FONDAMENTALI”	<p>Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2⁴ i liberi Consorzi <u>continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.</u></p> <p>I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane. (art. 1, comma 6).</p> <p>I liberi Consorzi e le Città metropolitane <u>esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico(art. 10)</u></p>
SEDE	<p>I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali. (art. 1, comma 7).</p>
STATUS PERSONALE	<p>Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali (art. 1, comma 8)</p>

Liberi consorzi di comuni - disciplina “a regime”

ORGANI	<p>Sono organi dei liberi consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea del libero Consorzio; - il Presidente del libero Consorzio; - la Giunta del libero Consorzio.(art. 3, comma 1).
PRESIDENTE LIBERO CONSORZIO	<p>Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta</p>

⁴ Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono **ridefinite le funzioni** da **attribuire** ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali. (art. 10)

	del libero Consorzio(art. 5, comma 3).
ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO	L'Assemblea è <u>l'organo di indirizzo politico-amministrativo</u> del libero Consorzio. (art. 4, comma 1)
GIUNTA	La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio(art. 6, comma 3)
COMPENSO PER GLI ORGANI	Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.(art. 3, comma 3).
SPESE TRASFERTE	Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2. (art. 3, comma 4)
NATURA	Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge.(art. 3, comma 2).
CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA NEL COMUNE	La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio. (art. 3, comma 2)
PRESIDENTE ELEZIONI	Il Presidente del libero Consorzio è <u>eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso</u> , a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età. (art. 5, comma 1 e 2).
PRESIDENTE CESSAZIONE RIMOZIONE-DISSIONI	In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5. (art. 5, comma 5 e 6)
MOZIONE DI SFIDUCIA AL PRESIDENTE	Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.(art. 5, commi 7,8 e 9).
ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO : COMPOSIZIONE	L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio(art. 4, comma 1).
ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO : FUNZIONAMENTO	L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento (art. 4, comma 2)
CESSAZIONE CARICA DI SINDACO E CONSEGUENZE SULL'ASSEMBLEA	In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente(art. 4, comma 3).
GIUNTA DEL LIBERO CONSORZIO	La Giunta del libero Consorzio è composta: - dal Presidente - da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti

	<p>dell'Assemblea del libero Consorzio.</p> <p>Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2. (art. 6, comma 1)</p>
CESSAZIONE CARICA RICOPERTA IN COMUNE	<p>La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza <u>comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio</u>. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente (art. 6, comma 2).</p>
VICEPRESIDENTE E DELEGHE	<p>Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento (art. 5, comma 4).</p>
ESERCIZIO DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA	<p>Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, <u>i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie</u>. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. <u>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.</u>(art. 1, comma 5).</p>
STATUTO CONTENUTO ED APPROVAZIONE	<p>Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare (art. 1, comma 3)</p> <p>Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.(art. 1, comma 4)</p>
NORMATIVA APPLICABILE	<p>Al Libero Consorzio si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2.(art. 1, comma 3).</p>
RISORSE UMANE E FINANZIARIE	<p>I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali (art. 1, comma 7)</p>
SEDI	<p>I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali. (art. 1, comma 7).</p>
PERSONALE	<p>Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali(art. 1, comma 8)</p>

Il quadro ordinamentale surrichiamato è aggravato dall'incertezza sull'ordinamento applicabile solo in parte mitigata dalla mancata abrogazione della L.R. 9/86.